

ORIGINALE

18865/2015

Oggetto



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Risarcimento
danni da
cosa in
custodia

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11168/2012

Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Presidente -

Cron. 18865

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

Rep. C. (.

Dott. PAOLO D'AMICO - Rel. Consigliere -

Ud. 27/05/2015

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

PU

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11168-2012 proposto da:

BG , TM TG tutti

e tre nella loro qualità di eredi legittimi di TR

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO

DE ARCANGELIS, che li rappresenta e difende

unitamente all'avvocato ALESSANDRO GRACIS giusta

procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -*contro*

FB SRL in persona del legale

2015

1311

FD

rappresentante **MZ** elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

SPA I - (GIÀ
ASG SPA);

- **intimata** -

nonchè contro

COMUNE DI GORIZIA in persona del Sindaco pro tempore **ER**, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato MARCO CARDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN LUCA MARUCCHI giusta procura speciale;

- **resistente con procura speciale** -

avverso la sentenza n. 421/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 04/08/2011, R.G.N. 131/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2015 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;

udito l'Avvocato ALESSANDRO GRACIS;

udito l'Avvocato GIAN LUCA MARUCCHI;



UDITO L'Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso p.q.r.;

CASSAZIONE.NET

PD

Svolgimento del processo

GB **GT** e **MT** (nella qualità di eredi di **RT**) convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Udine, il Comune di Gorizia, la s.r.l. **FB** e **ID** per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti dal loro dante causa a cagione di un sinistro avvenuto su una strada custodita dal suddetto Comune.

Esponevano gli attori: che **RT** (deceduto il 28 aprile 2000), mentre percorreva a bordo del proprio velocipede una strada municipale, era caduto dal mezzo a causa delle anomalie dell'asfalto della carreggiata che, in un punto, presentava una buca profonda dieci centimetri; che l'impresa appaltatrice dei lavori (**FB** s.r.l.) aveva creato la suddetta buca. Per tale ragione attribuivano la responsabilità al direttore dei lavori (**ID**) e chiedevano la solidale condanna dei convenuti al pagamento della somma di € 7.577,81, oltre accessori.

Il Comune di Gorizia si costituì contestando la pretesa avversaria in punto di responsabilità e quantificazione del danno e chiese il rigetto della domanda.

Anche la s.r.l. **FB** si costituì contestando la pretesa attrice.

ID sosteneva la propria carenza di legittimazione in quanto lui non si sarebbe occupato di quel cantiere, essendo solo uno dei due direttori tecnici ed essendo l'altro il vero responsabile.

La s.p.a. I (già
s.p.a. A, chiamata in causa
dal Comune di Gorizia, si costituì uniformandosi alle difese
sviluppate dal convenuto comune e chiese il rigetto della domanda
attrice.

Il Tribunale di Udine respinse tale domanda e condannò gli
attori alle spese di lite in favore di tutte le parti costituite.

Ritenne in particolare il giudice che non era stata raggiunta
la prova del nesso di causalità fra la cosa custodita e l'evento
pregiudizievole lamentato dagli attori e precisò che la domanda
era totalmente sfornita di prova anche in ordine alla
determinazione dell'entità del danno.

Proposero appello gli attori chiedendo l'integrale riforma
dell'impugnata sentenza.

La Corte d'appello di Trieste ha respinto l'appello proposto
dagli eredi di RT ed ha condannato gli appellanti alla
rifusione delle spese del grado sostenute da tutti gli appellati.

Propongono ricorso per cassazione GB, GT
e MT con cinque motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la FB s.r.l. che
presenta memoria.

Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.

All'udienza del 27 maggio 2015 il Comune di Gorizia ha
presentato procura speciale.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»

Sostengono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha applicato non correttamente l'art. 2051 c.c. in quanto, con riferimento al nesso causale, ha preteso, da parte del danneggiato, la prova del contatto fra la ruota della bicicletta e quella sola parte della strada caratterizzata dalla buca pericolosa, non accontentandosi del fatto che la presenza di un avvallamento a forma triangolare, ubicato all'interno della corsia percorsa dalla vittima, della profondità di dieci centimetri, non prevedibile, né presegnalato e nemmeno preavvistabile, fosse causa della caduta del ciclista.

Con il secondo motivo si denuncia «motivazione petitoria ed insufficiente sul punto decisivo e controverso ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. relativo alla circostanza che - nella prospettiva dell'art. 2043 - dovesse apparire per la Corte territoriale più verosimile il passaggio del ciclista nella parte più sana della strada, piuttosto che in quella ammalorata; violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione ai criteri di formazione e di rilevazione della presunzione semplice (art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.).»

Ritiene il ricorrente che il ragionamento presuntivo sviluppato nella sentenza è viziato da errori logici e dalla

violazione di legge che imponeva ben altre regole di esperienza rispetto alle conclusioni ritratte da due fatti inconferenti (la maggiore ampiezza della parte sana e la pretesa inusualità della presenza di un ciclista al centro della strada).

Con il terzo motivo si denuncia «motivazione apparente e comunque petitoria ed insufficiente sul punto decisivo e controverso ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. relativo alla circostanza che, dai fatti attoreamente documentati e dalla stessa sentenza ammessi come veri, non fosse stato possibile risalire, attraverso la prova per presunzione semplice, alla prova del transito del ciclista sulla parte ammalorata della strada e quindi a quella del nesso di causa tra la cosa e il danno; nonché ingiusta trascuratezza di altri fatti (documentati da prove) che, se letti e valutati insieme all'ammissa presenza di macchie di sangue, della bici adagiata a terra e della buca idonea a far cadere, avrebbero certamente determinato la risalenza al fatto ignoto del transito del ciclista sulla buca (il tutto, stavolta, con violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.)»

I tre motivi, che per la stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, sono inammissibili.

È consolidato orientamento di questa Corte che, in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza



del rapporto di custodia), e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass., 29 novembre 2006, n. 25243; Cass., 13 luglio 2011, n. 15389).

In altri termini, la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. Dunque, mentre sul danneggiato incombe l'onere di provare l'evento dannoso ed il nesso di causalità e non anche l'insidia ovvero la condotta commissiva od omissiva del custode, il convenuto, invece, per andare esente da responsabilità, deve provare il caso fortuito: fattore che attiene al profilo causale dell'evento; che deve avere i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità e inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass., 30 ottobre 2008, n. 26051).

Perché rilevi il nesso di causalità fra un antecedente e l'evento lesivo, deve ricorrere la duplice condizione: che si tratti di un antecedente necessario dell'evento e che il medesimo antecedente non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso.



La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno (scoppio di una caldaia, esalazioni venefiche da un manufatto, ecc.). Qualora per contro si tratti di cosa di per sé statica e inerte la quale richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa stessa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass., 13 marzo 2013, n. 6306). In particolare, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficacia del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

E comunque l'accertamento del nesso causale tra il fatto illecito e l'evento dannoso rientra fra i compiti del giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità della Corte di

cassazione la quale, nei limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è legittimata al solo controllo sull'idoneità delle ragioni addotte dal giudice di merito a fondamento della propria decisione (Cass., 10 maggio 2005, n. 9754).

L'impugnata sentenza si è attenuta ai suddetti principi ritenendo che il danneggiato non ha provato il nesso causale fra la cosa e il danno subito, dovendo costui dimostrare che l'evento si è verificato a seguito di una non idonea manutenzione della strada.

In particolare, la Corte territoriale ha accertato: a) che l'area interessata dalla fresatura era di dimensioni ridottissime rispetto alla larghezza della carreggiata e che tale area si trovava al centro della strada, mentre il resto di quest'ultima era perfettamente transitabile, in condizioni di assoluta sicurezza; b) che l'unico fatto certo era la presenza di macchie di sangue al centro della carreggiata e di una bicicletta rovesciata su un fianco ad una distanza di undici metri e mezzo dalla buca.

Da questi elementi di fatto, secondo la sentenza impugnata, non è dato presumere che il ciclista sia passato proprio su quella porzione del manto stradale, di ampiezza ridottissima rispetto al resto dell'emicarreggiata. Si rileva infatti che il difetto del manto stradale è ubicato al centro della strada, cioè in una zona nella quale non è ragionevole presumere il transito di un ciclista, a meno di particolari circostanze di traffico, sulle



CASSAZIONE *del*

quali vi è la totale assenza di allegazioni da parte della vittima, la quale, sentita dai verbalizzanti due ore dopo il sinistro, ha dichiarato di non ricordare nulla della caduta.

I ricorrenti, con la loro impugnazione, prospettano un diverso apprezzamento del fatto rispetto a quello operato dal giudice di merito e come tale inammissibile in questa sede.

Con il quarto motivo si denuncia «motivazione petitoria ed insufficiente su un punto decisivo e controverso ex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c. e/o all'occorrenza violazione della gestione delle prove relativo alle circostanze che il giudice sconoscesse del tutto la dimensione della buca triangolare astrattamente offensiva e potesse invece affermare l'esistenza *in actis* di un giudizio della P attestante la perfetta transitabilità della rimanente parte stradale in condizioni di assoluta sicurezza.»

Il motivo è infondato. Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo

i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27197).

Nel caso in esame l'impugnata sentenza, con congrua e corretta motivazione, sulla base dei suoi poteri discrezionali, ha escluso che l'odierna ricorrente abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico.

Con il quinto motivo si denuncia «omessa motivazione sul punto decisivo e controverso della presunta correttezza della Corte territoriale nel non supplire alla mancata produzione delle cartelle cliniche e nel non rispondere alla relativa domanda di loro acquisizione in appello ex art. 345 c.p.c. (art. 360 comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.).»

Il rigetto delle domande sull'an comporta l'assorbimento delle questioni vertenti sul quantum.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione che liquida, in favore di ciascun controricorrente, in € 1.700,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Piero D'Amico

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

12

Il Presidente

Giuseppe B. M. P.

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA
24 SET 2015
DEPOSITO IN CANCELLERIA